Comune di Balerna

Municipio



Via San Gottardo 90 casella postale 6828 Balerna Svizzera www.balerna.ch 2010

Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso



La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione. La luce artificiale eccessiva ha effetti negativi sull'ambiente e genera uno spreco di energia.

A livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

- La Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18)
- La Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 1, art. 4, art. 6, art. 11 e art. 12)
- La Legge federale del 20.6.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 e art. 7)
- La Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e art. 3)
- L'Ordinanza federale del 5.9.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96)

Il Municipio di Balerna richiamati

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 107 e 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica, in particolare gli art. 23 e 44;
- Il Regolamento comunale, in particolare gli art. 52 e 100

emana

le seguenti disposizioni concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 1 Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'Ufficio federale dell'ambiente "Prevenzione delle illuminazioni luminose. Raccomandazioni", 2005 e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio, 2007.

Art. 2 Campo d'applicazione

Sono soggetti alle disposizioni di questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o di impianti d'illuminazione, i gestori ed i responsabili degli stessi. È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade e piazze per la quale il Municipio si impegna comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente ordinanza.



Art. 3 Divieti

Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, per la protezione dell'ambiente e per il traffico aereo. Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00, salvo quelle necessarie per l'attività e la sicurezza. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni particolari.

Art. 4 Richieste di autorizzazione

Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose vanno definite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Art. 5 Controlli

Il Municipio si riserva di effettuare i controlli del caso ed interviene per chiedere od imporre il rispetto delle norme della presente ordinanza

Art. 6 Contravvenzioni

I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a Fr. 1'000.-.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°agosto 2010.

Per il Municipio

Il Sindaco: Il Segretario: Avv. Luca Pagani Angelo Russo

Adottata con risoluzione municipale no. 908 del 13 luglio 2010. Pubblicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 15 luglio 2010 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione. Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.